78674/2007

13940 8

SENTENZA Nº 13940/2008 REPERTORIO Nº 11137/2008

25 MOV. 2008

<u>ow</u> By AN CHI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO-

SEZIONE SESTA CIVILE

Nelle persone di

Dott.ssa Alda Maria Vanoni – Presidente Dott.ssa Angela Bernardini - Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Dehò – Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di I grado iscritta al 78674/74 R.G. ex D. L.gsvo n.5 del 2003 da:

domiciliato presso il suo studio in via Scarlatti n. 7 giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

- MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. gli avv.ti prof. Francesco Carbonetti, Roberto Della Vecchia e Francesco Jacopetti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo in via Monte Suello 19, Milano, giusta procura in calce all' atto di citazione notificato

CONVENUTA

Causa avente ad oggetto: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

wend

Gli attori hanno concluso: come da istanza di fissazione di udienza (v. fogli allegati)

La convenuta ha concluso: come nota di precisazione delle conclusioni (v. fogli allegati.

AVV. CONSOMETH TRIBUTALE DI MILANO IL CANCELLIERE

- 9 SEN. 2009

RICHARD AND LUSO API

ger.

studio legale avv. Martino Bianchi via Scarlatti 7 - Milano tel e fax 02.20240380 martinobianchi@libero.it

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. VI civile – RG 78674/07 – G.R. dott.ssa Maria Grazia Dehò

Nella causa ex D Lgs. N. 5/2003 promossa da

con l'avv. Martino Bianchi

- attore -

Contro

Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con l'avv. Francesco Carbonetti

- convenuta -

Conclusioni per l'attore

Piaccia all'On Tribunale adito così giudicare

Nel merito

- 1) In via principale accertare e dichiarare che il contratto 4You n. 241031 e il contratto 4You n. 407518 intestati al Sig. Describe e stipulati tra il medesimo e Monte dei Paschi di Siena S.p.a. rispettivamente in data 6.08.01 e in data 19.04.02 sono nulli secondo il combinato disposto degli artt. 1418, 1322, comma 2, e 1343 c.c. per contrarietà all'ordine pubblico, per difetto di causa ed interesse, nonché per contrarietà a norme imperative;
- 2) Sempre in via principale accertare e dichiarare la nullità delle seguenti clausole abusive: art. 4 del 4You n. 241031 e art. 3 del 4You 407518 (presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento) della sez. I; artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della sez. II di entrambi i contratti; art. 5 (scindibilità clausole) della sez. III di entrambi i contratti e, in particolare, accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria, contenuta all'art. 8, sez. II di entrambi i contratti relativa agli oneri per l'investitore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte sua in quanto non sottoscritta specificatamente ex art. 1341 c.c., né approvata dal consumatore a seguito di trattativa individuale e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve l' odierno attore alla banca per l'ipotesi di recesso unilaterale;

- 3) In via subordinata alla domanda di nullità dei contratti 4You, accertare e dichiarare che il consenso espresso dall'odierno attore alla stipula dei due contratti 4You fu dato sia per errore essenziale conosciuto dalla banca sia per dolo determinante della banca medesima e, per l'effetto annullare i contratti medesimi ex artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.;
- 4) Sempre in via subordinata alla domanda di nullità dei contratti, accertare e dichiarare che i contratti 4You sono stati stipulati in conflitto di interessi e per l'effetto annullare i medesimi contratti ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.;
- 5) In via di ulteriore subordine accertare che la banca ha proposto i contratti ed eseguito gli stessi in violazione dei principi, sia generali che specifici, di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede nei confronti dell'investitore e per l'effetto dichiarare risolti i contratti medesimi ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. per grave inadempimento.
- 6) In tutti i casi, condannare Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a corrispondere al Sig.

 le somme finora versate da quest'ultimo pari complessivamente ad euro
 27.240,48, oltre interessi e svalutazione monetaria, oltre il danno esistenziale subito che si
 quantifica in euro 3.000,00 e oltre gli interessi non goduti (facendo riferimento al tasso dei
 titoli di stato a medio termine).

Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa

In via istruttoria

- 1) Si producono i documenti di cui in narrativa
- 2) si chiede ex art. 210 c.p.c. che il Sig. Giudice voglia ordinare alla banca di esibire in giudizio tutta la documentazione contrattuale afferente i due rapporti finanziari in oggetto, nonché tutti gli estratti conto del c/c su cui sono transitate le rate dalla stipula dei due contratti 4You in poi;

wegh

- 3) si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante *pro-tempore* di MPS su tutte le posizioni della premessa in fatto che, precedute dalla locuzione *vero che*, abbiano ad intendersi come capitoli di prova separati e specifici;
- 4) si chiede ammettersi prova per testimonianza su tutte le posizioni della premessa in fatto che, precedute dalla locuzione *vero che*, abbiano ad intendersi come capitoli di prova separati e specifici, indicando quale testimone il dott. Minoia, filiale n. 15 di MPS s.p.a., via Ponti n. 57, Milano.

Milano, 18 novembre 2008

avv. Martino Bianchi

, 00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nelle forme del rito societario, convenuto in giudizio la Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

L' attore ha premesso di essere imprenditore nel settore delle ricerche psicosociali, privo di competenza nel settore finanziario e ha esposto che in data 6.8.01, su proposta del direttore dell' agenzia 15 MPS di Milano, sottoscriveva un Piano Finanziario denominato 4You.

Il prodotto gli veniva presentato – peraltro solo verbalmente- quale strumento previdenziale, quale strumento che attraverso l' investimento progressivo di piccole somme mensili (€. 232,41 nel caso di specie), avrebbe consentito guadagni superiori all' investimento in titoli di stato, con la tranquillità di poter recedere in qualsiasi momento senza alcuna penale.

Egli sottoscriveva poi , il 19.4.2002, un secondo investimento , sempre su illustrazione meramente verbale del direttore di agenzia MPS.

L' attore ha quindi svolto una serie di articolate e specifiche contestazioni in merito alla causa del contratto, al suo contenuto, alle modalità di conclusione dell' operazione (contestuale e non antecedente consegna del documento generale sui rischi dell' investimento) ed alla formazione del consenso, all' esistenza di conflitto di interessi, nonché alla violazione delle norme a tutela del consumatore e sugli obblighi dell' intermediario per svolgere le conclusioni sopra riprese.



Nella comparsa di risposta, la banca convenuta ha sottolineato che sono trascorsi sei anni dalla stipula del primo contratto ed ha stigmatizzato l' inziativa dell' attore come effetto di una campagna televisiva denigratoria del prodotto.

Dopo aver illustrato la natura e il funzionamento dei piani sottoscritti dall' attore, la convenuta ha fatto presente essere intervenute numerose pronunce di merito favorevoli alla banca 121, ora MPS, e ha evidenziato che in sede penale GIP di Lecce ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica in data 8 luglio 2005, nonostante l' opposizione degli interessati, a conferma della legittimità dei piani.

Ha dedotto , la difesa della banca, che l' informativa data al cliente è documentale ,asserendo la chiarezza e la completezza dei contratti e facendo presente di non avere mai sottaciuta l' esistenza del finanziamento, quindi ha svolto difese in relazione a ogni altra contestazione ed eccezione di controparte.

A seguito del deposito dell' istanza di fissazione di udienza dell' attore, il giudice relatore ha fissato l' odierna udienza collegiale, senza ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall' attore.

All' esito della discussione in udienza collegiale, il tribunale ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' attore ha sostenuto in primo luogo che:

"il piano finanziario" non è uno strumento previdenziale ma speculativo .

È un contratto atipico o "operazione strutturata", risultato del collegamento di vari negozi tra loro, senza che l' investitore- che acquista prodotti

finanziari della banca con contestuale finanziamento di somma necessaria all' acquisto – possa disporre della somma o dei prodotti che fino al 2016 sono a garanzia a favore della banca.

E' un contratto aleatorio unilaterale (non meritevole di tutela per il nostro ordinamento e dunque nullo): a fronte di un guadagno certo della banca, per l' investitore un guadagno totalmente aleatorio, se non una perdita quasi certa.

La banca colloca prodotti non quotati e perciò scarsamente vendibili, prodotti che sono delle sue controllate, percependo interessi del finanziamento (di oscuro conteggio), l' investitore paga interesse maggiore del rendimento dei titoli (zero coupon), delle quote del fondo (titoli azionari rischiosi e in perdita χ e delle polizze Index Linked (rendimento ancorato a un sottostante rischioso) .

Piano 4you non è corredato da sufficienti informazioni scritte sui prodotti finanziari compresi nel piano stesso (nessun prospetto informativo sull' emittente).

Inoltre il piano impone clausole vessatorie occultate, nelle pagine non firmate, quali la clausola limitativa del diritto di recesso.

La denominazione Piano finanziario non esplicita la consapevolezza di sottoscrivere anche un mutuo.

Consob ha deliberato il blocco del collocamento del prodotto 4you e dell' analogo My Way.



L' Autorità per la trasparenza del mercato il 6.3.2003 ha inibito la pubblicità del piano finanziario perché ingannevole (doc. 12)".

Per quanto riguarda la nullità della causa, il tribunale non può escludere a priori l'esistenza di una causa lecita: in astratto il piano finanziario potrebbe essere rispondente a interessi meritevoli di tutela, posto che gli effetti del piano si rivelano alla sua scadenza, quindi non è detto tra una parte che l'alea sia del tutto unilaterale.

Proseguendo nell' esame delle conclusioni attoree, il tribunale esclude la fondatezza della domanda di annullamento per vizio del consenso, in mancanza di impugnativa della sottoscrizione di ciascun contratto, che, sia pur in modo tutt' altro che persicuo, ne descrive il contenuto.

Sussiste invece, evidente e grave, la violazione degli obblighi incombenti sull' intermediario, in tema di informazione.

Il piano finanziario in esame è un prodotto complesso composto da contratti collegati, dagli effetti non immediatamente comprensibili ma che per essere valutati con sufficiente chiarezza richiederebbero la lettura con lunga ponderazione e l'assistenza di un esperto.

Invece, la stessa difesa della convenuta afferma che l' informativa è stata documentale, vale a dire è il contratto.

Ma ciascun contratto risulta redatto in clausole scritte in modo fitto, senza adeguata separazione ed evidenziazione, è composto da vari documenti a loro volta formati da più pagine, la stessa "proposta di adesione al piano finanziario" consta di 7 pagine, delle quali solo l' ultima è sottoscritta, è

redatto in alcune parti con clausole a caratteri molto piccoli, alcune clausole sono di tenore oscuro agli stessi operatori di banca (si veda la formula per l' estinzione anticipata del piano).

La stessa intestazione "proposta di adesione al piano finanziario" non esplicita che nel piano è ricompresa l' accensione di un mutuo, inoltre è documentale dalla lettura della prima pagina, ove non è compilata la parte relativa alla esperienza in materia di investimenti finanziari del sottoscrittore, l' omissione delle informazione che la legge impone di acquisire (art. 23 lett.a TUF).

A ciò si aggiunga che la sottoscrizione del complesso documento è avvenuta nella stessa data della consegna del Documento sui rischi generali dell' investimento, che invece avrebbe dovuto essere consegnato prima dell' operazione in parola, per una effettiva informazione sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ancora, in materia di conflitto di interessi, la clausola non reca alcuna evidenziazione grafica, in contrasto con la prescrizione dell' art. 27 co, 2 Regolamento Consob ed anche questa omissione concorre a rendere poco trasparente l' operazione.

Per l'acquisto del Fondo Ducato, con quote comprensive di azioni, nonché per l'acquisto delle obbligazioni della banca Toscana (zero coupon) non vi è prova di informazione di sorta, come per la polizza Index Linked: la banca non ha offerto di dimostrare che l'acquisto sia stato preceduto dall' informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario, circostanza

questa di immediato rilievo, per la sua gravità, per quanto riguarda le obbligazioni della Banca Toscana zero coupon, la cui peculiarità (essere zero coupon dunque senza dividendi immediati) viene esplicitata solo in una pagina non firmata del corpo della proposta di adesione, ma non nell' ordine d'acquisto delle obbligazioni stesse.

Neppure risulta che la documentazione tutta costituente il piano finanziario sia stato consegnata in precedenza all' investitore, perché lo esaminasse in tranquillità, come sarebbe stato opportuno allo scopo di una stima consapevole del contenuto del piano finanziario.

Emerge dalla complessità dell' operazione 4 You, e dalla difficoltà di lettura del documento denominato "proposta di adesione", che solo una laboriosa attività di informazione ad opera dell' intermediario avrebbe consentito una scelta consapevole di investimento.

Nulla è stato fatto a questo fine, anzi sono state pure omesse le prescrizioni formali di legge e di cui sopra si è detto (informazione sulla propensione al rischio, contestuale consegna dei documenti sui rischi generali di investimento, mancata evidenziazione grafica del conflitto di interessi).

L' inadempimento dell' obbligo fondamentale di informazione sancito dall' art. 21 D. L.gsvo 58/98 e 28 delibera Consob 11522/98, che viene riferito al contenuto dell' operazione composta da contratti tra loro collegati, che vennero esaminati sommariamente con la mera lettura precedente l' apposizione delle firme, costituisce una pesante lesione dell' interesse del contraente a una corretta informazione.

La violazione di questo fondamentale obbligo di informazione , anche passiva, costituisce inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c..

Questa conclusione assorbe ogni altra questione prospettata dalle parti e che non sia sopra stata esaminata.

Alla declatoria di risoluzione per inadempimento, segue la restituzione della somma investita, pari ad €. 27.240,48, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria , da liquidarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie.

Nulla si liquida a titolo di lucro cessante, mancando la prova che il Leonardi avrebbe investito quella somma in titoli di stato a medio termine.

Parimenti è escluso il danno esistenziale, del quale non vi è prova.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in composizione collegiale nella causa civile come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

a) dichiara risolti per inadempimento della Monte dei Paschi di Siena s.p.a. i contratti:

4 You n. 241031 e il contratto 4 You n. 407518 stipulati da con il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rispettivamente in data 6.8.01 e 19.4.02,

- b) per l'effetto, condanna la Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a restituire a la complessiva somma di €. 27.240,48 , oltre agli interessi legali dalla data degli esborsi al saldo e con la rivalutazione monetaria da liquidarsi con le medesime decorrenze in base agli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie;
- c) condanna la convenuta a rifondere all' attore le spese processuali, liquidate in €.348,00 per esborsi, € . 2.976,00 per diritti, € . 1.720,00 per onorari, oltre IVA e c.p.a..

Milano, 19 novembre 2008.

Il giudice rel.

OGSI

Il giudice rel.

(LLC) Color

Alole W. Voll

SEZIONE VICIVILE SENTENZA RESA PUBBLICA MEDIANTE DEPOSITO 2 5 NOV. 2008